



***Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Gestione Risorse Umane' nr. 35 del 09/05/2024***

Proponente: Dott.ssa Alessandra Bini Carrara

Settore Gestione risorse umane

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alessandra Bini Carrara

Estensore: Dott.ssa Catellacci Monica

***Oggetto: Risoluzione Unilaterale del rapporto lavorativo a seguito del raggiungimento del diritto alla pensione denominata "Anticipata" con la dipendente Mancini Paola, con decorrenza dal giorno 01.10.2024 (ultimo giorno lavorativo il 30.09.2024).***

**Natura dell'atto:** *non immediatamente eseguibile*

**Trattamento dati personali:** *Sì*      **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

## La Responsabile del Settore Gestione risorse umane

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n. 30 avente per oggetto *"Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)"* e s.m.i.;

Visto il decreto del Direttore generale n. 28 del 03.02.2012 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana ed i successivi decreti di proroga;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n. 1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato e integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Considerato che a seguito del monitoraggio della anzianità contributiva riferita alla dipendente Mancini Paola (matricola 274), in servizio a tempo indeterminato appartenente all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, con profilo professionale di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e assegnata al Dipartimento di Pistoia è emerso che la stessa nel corso del mese di Giugno 2024, raggiungerà l'anzianità contributiva di quarantuno anni e dieci mesi di servizio, indicata quale anzianità utile per la pensione denominata "Anticipata", ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito in Legge n. 26 del 28.03.2019;

Tenuto conto dell'art. 1, comma 162 della Legge 30.12.2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2019 con riferimento anche ai dipendenti pubblici la cui pensione è liquidata a carico della Cassa ex CPDEL se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, il relativo trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione di tali requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, decorre trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, decorre trascorsi cinque mesi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, decorre trascorsi sette mesi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e decorre infine trascorsi nove mesi sempre dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028, introducendo pertanto di fatto una "Finestra" di uscita dal servizio;

Vista tutta la normativa relativa alla disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, inizialmente riportata dall'art. 72, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 6, comma 3 della L. 4 marzo 2009, n. 15 e, successivamente, sostituito dall'art. 17, comma 35-novies del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 16 del D.L. 13.08.2011, convertito in legge 14.09.2011, n. 148 e maggiormente precisato dall'art. 16, comma 11 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, attualmente sostituito dall'art. 1, comma 5 della legge n. 114 del 11/08/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014;

Richiamata l'ultima norma in merito, ovvero il citato art. 1, comma 5 della legge n. 114 del 11.08.2014 di conversione del Decreto legge 24.06.2014, n. 90, che ha sostituito l'art. 72, comma 11 del decreto legge n. 112/2008 e s.m.i., in riferimento alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni e che prevede *"Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato*

*comma 10 dell'art. 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario.....”;*

Visto il comma 194 dell'art. 1 della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), nel quale viene stabilito che con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici in correlazione con l'età anagrafica del dipendente, non trovano più applicazione e neppure per la fattispecie della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, richiamata nel capoverso precedente, non vengono attuate ulteriori forme di penalizzazione nel calcolo pensionistico come previste dall'ultima legge di Bilancio per l'anno 2024;

Visto il decreto del Direttore generale n. 395 in data 23.12.2008, avente ad oggetto la “Adozione di criteri generali in materia di trattenimento in servizio e collocamento a riposo” con il quale si prende atto sia dell'art. 72, comma 11, della citata legge n. 133/2008, che del punto 3 della Circolare n. 10 emessa in data 20.10.2008 da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella quale si forniscono le indicazioni utili ad una corretta applicazione della legge stessa e pertanto, in tale decreto si elencano i criteri generali dei quali questa Agenzia deve tenere conto in riferimento a quelle che sono le proprie esigenze organizzative e funzionali sulle tematiche in oggetto;

Preso atto della comunicazione trasmessa alla dipendente mediante Raccomandata A.R. ed anche attraverso il programma di protocollo telematico interno all'Agenzia denominato “Freedocs”, di cui al prot. n. 24139 del 27.03.2024 (allegato depositato agli atti di ufficio), la cui ricezione in forma cartacea da parte dell'interessata è avvenuta in data 02.03.2024 e con la quale è stata data informazione alla dipendente Mancini Paola della intenzione di avvalersi della facoltà di procedere al suo collocamento a riposo con decorrenza dal 01.10.2024, precisando che a tale data è stato maturato il requisito contributivo nonché il periodo trimestrale successivo previsto per ottenere il diritto al trattamento pensionistico e risulta altresì completato il preavviso di sei mesi comunicato da parte dell'Agenzia;

Visto quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), secondo il quale «*i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*», come indicato al paragrafo 2.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – Annualità 2024 redatto per questa Agenzia;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di risolvere il rapporto di lavoro, nel rispetto del preavviso di sei mesi, per avvenuto compimento dell'anzianità contributiva utile per l'accesso al pensionamento, ai sensi del D.L. n. 4 del

28.01.2019, convertito in Legge n. 26 del 28.03.2019, con la dipendente Mancini Paola (matricola 274), in servizio a tempo indeterminato appartenente all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, con profilo professionale di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e assegnata al Dipartimento di Pistoia, come dalla comunicazione trasmessa alla stessa in via cartacea (Raccomandata A.R.) ed in via telematica (Freedocs), di cui al prot. n. 24139 del 27.03.2024 (allegato depositato agli atti di ufficio), con avvenuta ricezione in data 06.04.2024, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 5 della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, il quale ha sostituito l'art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;

2. di procedere pertanto, al collocamento a riposo con diritto alla pensione denominata "Anticipata" della dipendente Mancini Paola con decorrenza dal giorno 01.10.2024 (ultimo giorno di servizio il 30.09.2024);
3. di invitare la dipendente a presentare la relativa domanda di pensione alla sede provinciale Inps-Gdp competente territorialmente in riferimento alla sede lavorativa, in modalità on line, direttamente se munita delle credenziali di accesso al sito istituzionale, oppure mediante l'assistenza di un Ente di Patronato;
4. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Alessandra Bini Carrara, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i..

La Responsabile del Settore  
Gestione risorse umane  
Dott.ssa Alessandra Bini Carrara\*

\* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 07/05/2024
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 08/05/2024
- Alessandra Bini Carrara , il proponente in data 09/05/2024
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 09/05/2024